



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

premesso

che il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trieste ai sensi dell'art. 6 Regolamento 1/2014 del CNF ha fissato la data del 7 luglio 2014 per l'elezione dei 20 Consiglieri (5 dei quali per l'Ordine di Pordenone) del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d'Appello di Trieste,

comunica

che gli Avvocati, iscritti all'albo tenuto da questo Consiglio dell'Ordine, che intendono candidarsi devono, a pena di irricevibilità, presentare la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta, depositata entro le **ore 14** del giorno venerdì 20 giugno 2014, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine che apporrà sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.

Ricorda

che ai sensi dell'art. 3 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense, la carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense,

che non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l'esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto,

che l'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione,

che nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza,

che la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell'esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all'art. 63 della legge 31.12.2012, n. 247,

che ai sensi dell'art. 14 del regolamento 31.01.2014 nr. 1 del Consiglio Nazionale Forense le



Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, che si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del regolamento stesso, non operando fino a tale data le eventuali incompatibilità di cui all'art. 3 c.o 1, che resta ferma l'applicazione dell'art. 3 c. 3, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell'Ordine in carica al 31.12.2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell'Ordine che quella di Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina, nel qual caso l'opzione dovrà essere esercitata entro il 31.01.2015, con la precisazione che, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà rinunciato l'ufficio assunto in precedenza.

Precisa

che ai sensi dell' art. 4 comma 5 del regolamento 31.01.2014 n. 1 del Consiglio Nazionale Forense si possono candidare gli Avvocati che:

- a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quelle dell'avvertimento
- b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento
- c) non abbiano subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non colposi
- d) non siano sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelare o interdittive, non abbiano riportato condanne anche non definitive per reati di cui all'art. 51 c. 3bis c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372,373,374,374 *bis*, 377,377 *bis* ,380 e 381 CP
- e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni. La candidatura deve essere accompagnata, **a pena di irricevibilità** ,dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza di cause ostative di cui all'art. 4 comma 5 del regolamento n. 1/2014 del CNF.

Pordenone, 26 maggio 2014